

BILANCIO

Online la bozza del nuovo Oic 10 sul rendiconto finanziario

di Alessandro Bonuzzi

Nella giornata di ieri è stata pubblicata in consultazione, sul sito dell'Organismo italiano di contabilità, la **bozza** del nuovo **Oic 10** avente lo scopo di definire i criteri per la redazione e la presentazione del **rendiconto finanziario**.

Contestualmente è stata divulgata anche la bozza del nuovo **Oic 18 “Ratei e risconti”** la cui analisi è rimandata a uno dei prossimi approfondimenti sul tema.

Prosegue, quindi, il progetto di **aggiornamento** dei principi contabili nazionali avviato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

In relazione al **rendiconto finanziario**, si ricorda che la **disciplina previgente** non ne richiedeva espressamente la redazione come schema di bilancio obbligatorio. In tal senso, la versione dell'Oic 10 emanata nel 2014 si limita a raccomandare la redazione del prospetto nell'ambito della nota integrativa tenuto conto della sua **rilevanza informativa**.

Diversamente, la nuova normativa, applicabile per i soggetti solari dal bilancio 2016, prevede l'**obbligo** di redazione del rendiconto per tutte le società che redigono il bilancio d'esercizio in forma **ordinaria** in base alle disposizioni del **codice civile**. Pertanto, il rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa, ma è un **prospetto a sé stante**. L'articolo 2423, comma 1, cod. civ. dispone, infatti, che *“gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”*.

Per espressa disposizione di legge, sono, invece, **esonerate** dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma **abbreviata** (articolo 2435-bis cod. civ.) e le **micro imprese** (articolo 2435-ter cod. civ.).

La disciplina di riferimento del rendiconto è contenuta nel nuovo **articolo 2425-ter cod. civ.** che ne regola il contenuto disponendo che *“Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”*.

In altri termini, la norma prevede che devono essere oggetto di rappresentazione i **flussi di disponibilità liquide**, i quali vanno presentati distintamente in una delle seguenti **categorie**:

1. attività operativa;
2. attività di investimento;
3. attività di finanziamento.

Sul punto, la bozza specifica espressamente che tali categorie devono essere presentate nella **sequenza** indicata.

Viene, peraltro, dedicata una sezione ad alcuni **casi particolari** di flussi finanziari quali gli interessi e i dividendi, quelli relativi alle imposte sul reddito, nonché quelli derivanti da operazioni in valuta estera, da strumenti finanziari e dall'acquisto o cessione di rami d'azienda.

Invero, trattasi di previsioni **coerenti** con l'approccio seguito dall'edizione 2014 dell'Oic 10; l'unica **novità** di rilievo apportata nel testo del principio riguarda l'indicazione nell'ambito dello schema di rendiconto finanziario **dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio**, in linea con quanto espressamente richiesto dal dato letterale norma.

Per quanto concerne le regole previste in sede di **prima applicazione** del nuovo Oic 10, la bozza afferma che la disciplina del rendiconto finanziario rientra tra le novità che vanno applicate **retroattivamente** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015. Pertanto, occorrerà presentare, a fini comparativi, il rendiconto dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Si evidenzia, infine, che eventuali osservazioni al principio devono essere comunicate non oltre il **15 settembre 2016**.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**